

Legge regionale 27 gennaio 1983, n. 6.

**Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore, per l'anno 1982, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale di classificazione alberghiera.

**Art. 2**

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli artt. 2 e 9 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa a ogni esercizio alberghiero, nonché alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

**Art. 3**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 27 gennaio 1983

Bernini